



REGOLAMENTO PARTNER

ARTICOLO 1

REQUISITI

Possono aderire al Progetto in qualità di Partner le Unioni di e i Comuni montani, le società, gli enti e i professionisti, le associazioni che abbiano la propria sede in un Comune montano o che esercitino attività legate al territorio montano italiano ed Europeo, o che manifestino interesse alla promozione e allo sviluppo del territorio montano anche attraverso progetti di ricerca, attività e/o investimenti.

Coloro che intendono partecipare al Partner Program devono rivolgere apposita domanda alla Fondazione la quale decide, previa valutazione, della pertinenza delle sue attività e competenze e su libero gradimento.

Il mancato accoglimento della domanda non necessita di motivazioni.

Per poter partecipare al Partner Program, il legale rappresentante della società e/o dell'ente, nonché ogni amministratore degli stessi munito di poteri di rappresentanza, ed il professionista, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o non essere in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) non essere pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

c) non essere stata pronunciata nei propri confronti sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

d) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

e) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

f) non essere stata applicata nei propri confronti la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Il possesso di tali requisiti dovrà permanere, a pena di esclusione del Partner dal Partner Program, per tutta la durata del Partner Program stesso. L'eventuale sopravvenuta perdita o modifica di uno o più dei predetti requisiti comporterà l'esclusione del Partner dal Partner Program.

Nella domanda si dovrà indicare:

- 1) Se persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza.
Se società o ente: generalità dell'amministratore e legale rappresentante; ragione sociale, sede, iscrizione al registro delle imprese;
- 2) Indirizzo e-mail e indirizzo PEC
- 3) Scopo e motivo della richiesta

Alla domanda si dovranno allegare i seguenti documenti:

- 1) Documento di identità
- 2) Se società o ente: documento di identità del legale rappresentante; visura camerale aggiornata
- 3) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4

ARTICOLO 2

SERVIZI

L'adesione a tale tipologia consente al Partner di:

- a) Partecipare e/o condividere progetti propri o attivati dalla Fondazione sempre su richiesta e decisione della Fondazione stessa;
- b) Ottenere l'inserimento del nominativo e del logo del Partner in homepage del sito della Fondazione; inserimento del nominativo e del logo del partner in brochure promozionali diffuse ad aziende potenziali investitori tramite gli uffici della Fondazione, durante eventi all'estero e in Italia e in altre occasioni di networking;
- c) Accedere al Networking della Fondazione con la possibilità di partecipare, in qualità di ospiti, ad eventi di networking promossi dalla Fondazione; possibilità di partecipare, in qualità di relatori, a seminari e convegni organizzati dalla Fondazione.

ARTICOLO 3

DURATA

L'adesione al Partner Program ha inizio con l'accoglimento della domanda e ha la durata di un anno. Alla scadenza dell'anno, si intenderà prorogato di un altro anno sempreché, prima della scadenza, non sopraggiunga revoca dalla Fondazione. La revoca non necessita di un giustificato motivo e non richiede forme particolari, ma deve essere comunicata al destinatario mediante PEC o per raccomandata a/r.

Il Partner può sempre decidere di recedere dalla partecipazione al Partner Program, comunicando la propria volontà per iscritto alla Fondazione. Il recesso dovrà essere comunicato a mezzo PEC che dovrà recare il seguente oggetto "Partner Program – Recesso Partner". In caso di recesso, il Partner non avrà diritto al rimborso, neppure parziale, della quota di adesione versata.

ARTICOLO 4

MODALITA' DI ADESIONE

Coloro che intendono aderire al Partner Program dovranno inviare apposita domanda alla Fondazione tramite e-mail, al seguente indirizzo info@montagneitalia.it.

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 dovrà essere attestato dal legale rappresentante della società di servizi, nonché da ogni amministratore della stessa munito di poteri di rappresentanza, dal professionista mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.p.r. n. 445/2000, sottoscritta e corredata di copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante in corso di validità. In caso di dichiarazioni mendaci, ferme le responsabilità civili e penali, i dichiaranti saranno responsabili per i danni, anche non patrimoniali, eventualmente arrecati alla Fondazione.

L'accoglimento della domanda sarà comunicato tramite e-mail al Partner e l'adesione si perfezionerà con il pagamento della quota di adesione da parte del richiedente a mezzo bonifico bancario su c/c n.

Il mancato pagamento della quota di adesione comporterà il mancato perfezionamento dell'adesione al Partner Program e, conseguentemente, il Partner non avrà diritto a ricevere alcuno dei servizi oggetto del presente Regolamento. L'adesione del Partner al Partner Program conferisce alla Fondazione il diritto di usare – affiancandolo al proprio, a quello di altri soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nella gestione del Progetto ed a quello di altri Partner – il nome, marchio o altro segno distintivo del Partner per scopi pubblicitari o per qualsiasi altra attività promozionale del Partner Program e/o in qualunque modo correlata a quanto contenuto nel presente Regolamento.

ARTICOLO 5

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia tra la Fondazione e il Partner sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 6

LEGGE APPLICABILE

Il presente Regolamento è regolato dalla legge italiana.